



Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. 202 del 25/09/2017

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE



"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE"

Recentemente il Parlamento ha approvato la legge 18 agosto 2015 n. 141 recante "Disposizioni in materia di agricoltura sociale";

All'art. 2 della predetta legge, si definisce come agricoltura sociale l'insieme delle attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, attività dirette a realizzare:

- a) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, di soggetti svantaggiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e di sostegno sociale;
- b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
- c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
- d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica;

Le citate attività sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio;


La legge 141/2015 prevede che le Regioni adeguino le proprie disposizioni in materia al fine di consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale, che nella predisposizione e successiva attuazione dei piani di sviluppo rurale le stesse Regioni promuovano programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole, basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell'agricoltura sociale, anche organizzando tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati alla realizzazione di programmi di agricoltura sociale. Prevede, inoltre, l'istituzione di un Osservatorio nazionale sull'agricoltura sociale, a cui sono affidati compiti di ricerca, monitoraggio, valutazione e diffusione delle buone prassi.

Sul territorio della regione Puglia sono presenti numerosi e importanti soggetti che rientrano nelle fattispecie di agricoltura sociale previste dall'articolo 2 della legge 141/2015.

Oltre a tali soggetti, sono presenti imprese sociali, associazioni, organismi di volontariato, gruppi di mutuo-auto aiuto e altri soggetti pubblici e privati della società civile che, in possesso o meno dei requisiti indicati nella legge, svolgono attività finalizzate al bene comune in contesti di agricoltura sociale.

Il presente progetto di legge regionale ha la finalità di:

- promuovere l'agricoltura sociale nel territorio regionale, in sinergia con i Programmi Operativi Regionali co-finanziati dall'Unione Europea, garantendo, nel contempo



l'appropriatezza e la qualità degli interventi educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari, nel rispetto della normativa vigente;

- riconoscere, valorizzare e sostenere i soggetti operanti in Puglia nel settore dell'agricoltura sociale, mediante l'istituzione di un apposito Elenco che tenga conto delle indicazioni della legge 141/2015 e dello specifico contesto territoriale della regione;
- monitorare e valutare le realtà dell'agricoltura sociale in Puglia attraverso l'istituzione di un Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale, in collaborazione analogia con l'analogo Osservatorio Nazionale sull'Agricoltura Sociale.

Di seguito, si illustra l'articolato della proposta.

L'articolo 1 illustra le finalità della legge regionale, in particolare volta a favorire lo sviluppo territoriale, del patrimonio rurale ed ambientale e del paesaggio; inoltre, a promuovere la diversificazione delle attività e reddito delle imprese agricole, e al contempo a favorire le opportunità di occupazione attraverso l'integrazione degli interventi. Infine, a sperimentare nuovi modelli di welfare e a promuovere la conoscenza dei cittadini dei servizi offerti sul territorio dalle masserie sociali.

L'articolo 2 definisce le masserie sociali quale luogo di esercizio delle attività di agricoltura sociale, intendendo quelle che sono esercitate dagli imprenditori agricoli, costituenti attività connesse, e dalle cooperative sociali. L'articolo individua le attività di agricoltura sociale, in piena coerenza quelle definite nella legge 141/2005 e precedentemente dettagliate. Indica inoltre che tali attività sono realizzate in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti locali, con le Aziende sanitarie territoriali, con i Distretti socio-sanitari, con le ASP, in coerenza con i Piani Sociali di Zona e con il Piano Regionale per le politiche sociali. Infine, demanda al regolamento regionale circa la definizione dei requisiti minimi e le modalità relativi alle attività da realizzare.

L'articolo 3 istituisce l'elenco regionale delle masserie sociali, demandando al regolamento regionale di cui sopra circa le modalità di iscrizione.

L'articolo 4 stabilisce che interventi di promozione e misure di sostegno dell'agricoltura sociale possano avvenire attraverso l'integrazione e la valorizzazione dei diversi fondi europei, nazionali e regionali, mediante la commercializzazione dei prodotti provenienti da agricoltura sociale e mediante l'utilizzo da parte degli operatori dell'agricoltura sociale dei beni facenti capo a enti pubblici e privati. Promuove inoltre la costituzione di reti regionali, che operano in collaborazione con l'Osservatorio regionale istituito con l'art. 9.

L'articolo 5 individua le procedure per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale.

L'articolo 6 disciplina le modalità di utilizzo degli immobili per le attività di agricoltura sociale, prevedendo che per esse possano essere utilizzati i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, edificando nuovi volumi solo in termini di adeguamento delle strutture esistenti e di una più funzionale fruizione delle stesse, nonché per la realizzazione di locali tecnici, servizi igienici, centrali termiche e per l'adeguamento dei vani e dei percorsi alla normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche.

L'articolo 7 prevede disposizioni specifiche atte a garantire che gli operatori dell'agricoltura sociale che svolgono le attività di agricoltura sociale acquisiscano una specifica formazione, erogata dagli enti accreditati dalla Regione Puglia.

L'articolo 8 istituisce un contrassegno delle masserie sociali di Puglia, demandando al regolamento regionale circa le modalità di concessione e d'uso.



h.

L'articolo 9 istituisce l'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale, individuandone compiti e figure che lo compongono e prevedendo che al suo funzionamento si debba provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 10 sono specificate le modalità di vigilanza e controllo da parte dei Comuni.

L'articolo 11 individua le sanzioni amministrative pecuniarie corrispondenti all'esercizio dell'attività di agricoltura sociale in difformità alle previsioni della legge.

All'articolo 12 si dà mandato alla Giunta regionale di curare l'attività di monitoraggio sullo stato di attuazione della legge e la trasmissione alle competenti commissioni consiliari dei relativi esiti.

L'articolo 13 demanda al regolamento di stabilire le modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori che alla data di entrata in vigore della presente legge già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni.

Il disegno di legge non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.

L'assessore all'Agricoltura e alle risorse agroalimentari
Dott. Leonardo Di GIOIA



DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

5.

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE”

ART. 1

(Finalità)

1. Con la presente legge la Regione Puglia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola dell'Unione europea e con il proprio Statuto, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in accordo con i principi della legge 18 agosto 2015, n. 141 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”, sostiene l'agricoltura e lo sviluppo rurale mediante la diversificazione delle attività agricole in agricoltura sociale.
2. La Regione Puglia promuove l'agricoltura sociale quale strumento finalizzato a consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito, favorendo l'integrazione in ambito agricolo e forestale di interventi di tipo educativo, sociale, socio-sanitario, di inserimento socio-lavorativo e valorizzando le produzioni locali, la biodiversità, il territorio e il paesaggio, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie, alle persone in stato di disagio e/o disabilità e alle comunità locali in tutto il territorio regionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.
3. La Regione promuove, altresì, lo sviluppo e la qualità dell'offerta dei servizi sociali e la sperimentazione di nuovi modelli del welfare regionale, attraverso la realizzazione di interventi innovativi da parte delle masserie sociali.
4. La Regione diffonde la conoscenza delle masserie sociali presenti sul territorio regionale e dei servizi da esse offerti.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
 - a) agricoltura sociale, le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria, e dalle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, nei limiti fissati dal comma 4 dell'art. 2 legge n. 141/2015, dirette a realizzare:
 - a.1) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 51/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
 - a.2) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali, mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, all'inclusione sociale e lavorativa, alla ricreazione e ai servizi utili per la vita quotidiana;
 - a.3) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati, anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;




- a.4) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio, attraverso l'organizzazione di masserie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica;
 - b) masserie sociali, le imprese agricole che esercitano le attività di agricoltura sociale di cui al presente comma e gli operatori dell'agricoltura sociale di cui al comma 4 art. 2 della legge 141/2015.
2. Le attività di cui ai numeri a.2), a.3) e a.4) del comma 1, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 141 del 2015, attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
 3. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte dall'imprenditore agricolo e forestale in associazione con le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 e ss.mm.ii., con le associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nel registro previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.
 4. Le masserie sociali sono titolate ad iscriversi nell'Elenco di cui all'art. 3 anche nelle forme giuridiche associate, quali cooperative agricole, associazioni temporanee di scopo, associazioni temporanee di imprese, contratti di rete, consorzi e cooperative di comunità.
 5. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti locali, con le Aziende sanitarie territoriali, con i Distretti socio-sanitari, con le ASP, in coerenza con i Piani Sociali di Zona e con il Piano Regionale per le politiche sociali approvato dalla Regione ai sensi e per gli effetti della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 e ss.mm.ii. Gli enti locali, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti le attività agricole e sociali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, politiche integrate tra imprese, imprenditori agricoli e istituzioni locali, al fine di sviluppare l'agricoltura sociale.
 6. Con regolamento regionale, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o comunque entro 60 giorni dall'emanazione del decreto previsto dall'art. 2 comma 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, sono definiti i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di cui al comma 1, così come previsto al comma 2 articolo 1 della medesima legge n. 141/2015.

ART. 3

(Elenco regionale delle masserie sociali)

1. È istituito presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura e alle Risorse agroalimentari l'elenco regionale delle masserie sociali.
2. Per l'iscrizione all'Elenco il soggetto interessato presenta alla Regione una apposita istanza, completa delle informazioni sull'attività di agricoltura sociale di cui al comma 1 dell'art. 2 realizzata, in corso di realizzazione o programmata.
3. Con il regolamento regionale di cui al comma 6 dell'art. 2 sono definite le procedure e le modalità per l'iscrizione all'Elenco, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dello stesso.



- 4.
4. Il mancato avvio delle attività di cui al comma 1 lett a) dell'art. 2 entro sei mesi dall'avvenuta iscrizione comporta la cancellazione d'ufficio della masseria sociale dall'elenco.
 5. Il mancato esercizio delle attività di cui al comma 1 lett a) dell'art. 2 per un periodo di dodici mesi, comporta la cancellazione d'ufficio della masseria sociale dall'elenco.

ART. 4

(Interventi di promozione e misure di sostegno)

1. La Regione promuove iniziative di sostegno dell'agricoltura sociale attraverso l'integrazione e la valorizzazione dei diversi fondi europei, nazionali e regionali e campagne di sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza e alla condivisione dei progetti di agricoltura sociale.
2. La Regione promuove la costituzione delle reti regionali delle masserie sociali e dei loro organismi associativi e di rappresentanza, con funzioni di coordinamento, assistenza, informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima e di promozione, in collaborazione con l'Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale, di azioni volte a favorire la conoscenza delle attività e dei servizi offerti dalle masserie sociali.
3. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti dalle masserie sociali.
4. I Comuni possono definire idonee modalità di presenza e specifiche misure di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
5. La Regione, nell'ambito delle strategie per valorizzare la cosiddetta "filiera corta", promuove la commercializzazione dei prodotti provenienti da agricoltura sociale.
6. La Regione promuove l'utilizzo da parte degli operatori dell'agricoltura sociale dei beni facenti capo a enti pubblici e privati. In tale ambito possono essere dati in concessione i beni del patrimonio regionale nel rispetto delle normative vigenti.

ART. 5

(Procedure per l'esercizio dell'agricoltura sociale)

7. L'operatore dell'agricoltura sociale che intende esercitare le attività di agricoltura sociale, successivamente all'iscrizione nell'Elenco regionale delle masserie sociali presenta al Comune la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 6 dell'art. 2.
8. L'operatore dell'agricoltura sociale comunica al Comune qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta variazione.
9. Il Comune trasmette alle strutture organizzative competenti rispettivamente in materia di agricoltura e servizi sociali la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), anche al fine di consentire il monitoraggio delle attività di cui alla lettera d) comma 1 art. 9.



ART. 6

(Utilizzo degli immobili per le attività di agricoltura sociale)

1. Possono essere utilizzati per le finalità delle presente legge i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di agricoltura sociale, di cui al comma 1 lett a) dell'art. 2.
2. I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali destinati all'esercizio delle attività di agricoltura sociale mantengono a tutti gli effetti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge 141/2015, il riconoscimento della ruralità, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.
3. L'edificazione di nuovi volumi potrà essere consentita solo se configurata in termini di adeguamento delle strutture esistenti e di una più funzionale fruizione delle stesse per le attività di agricoltura sociale.
4. Possono essere effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, finalizzati alle attività di agricoltura sociale, nel rispetto delle disposizioni delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici vigenti.
5. Gli interventi di cui al comma precedente consistono nell'ampliamento dei volumi esistenti per la realizzazione di locali tecnici, servizi igienici, centrali termiche e per l'adeguamento dei vani e dei percorsi alla normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche.
6. Il recupero, il restauro e l'ampliamento devono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche degli edifici esistenti e delle caratteristiche delle zone interessate e in conformità al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

ART. 7

(Formazione)

1. La Regione Puglia, avvalendosi dell'Assessorato formazione e lavoro, prevede disposizioni specifiche atte a garantire che gli operatori dell'agricoltura sociale che svolgono le attività di cui al comma 1 lett a) dell'art. 2, acquisiscano una specifica formazione.
2. La formazione è erogata dagli enti accreditati dalla Regione Puglia, sulla base dei criteri definiti nelle linee guida elaborate dall'Osservatorio regionale di cui all'art. 9 e approvate dalla Giunta regionale.

ART. 8

(Contrassegno delle masserie sociali)

1. È istituito il contrassegno delle masserie sociali di Puglia.
2. Il contrassegno è approvato dalla Regione e reca la dicitura "Masseria sociale di Puglia" e la denominazione o l'identificazione dell'attività svolta fra quelle di cui all'articolo 2, comma 1.
3. L'uso del contrassegno è concesso alle masserie sociali che ne fanno richiesta ed è subordinato al mantenimento del requisito di iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 3.
4. Con il regolamento regionale di cui al comma 6 dell'articolo 2, sono disciplinate le modalità concessione e d'uso del contrassegno.



ART. 9

(Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale)

1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura e alle Risorse agroalimentari l'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale, di seguito denominato Osservatorio, al quale sono attribuiti seguenti compiti:
 - a) elaborazione di linee guida per la definizione di criteri omogenei per il riconoscimento delle attività da prevedere nei progetti di agricoltura sociale;
 - b) proposizione di iniziative finalizzate alla promozione della diversificazione delle attività agricole in agricoltura sociale, ivi comprese quelle per la costituzione delle reti regionali delle masserie sociali;
 - c) predisposizione dei criteri per la definizione dei percorsi formativi e degli operatori dell'agricoltura sociale;
 - d) monitoraggio delle attività, al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;
 - e) integrazione dei dati relativi alle esperienze di agricoltura sociale con l'Osservatorio nazionale delle politiche sociali;
 - f) proposizione di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale con le politiche regionali di sviluppo rurale;
 - g) raccolta e valutazione e diffusione dei risultati delle attività di sperimentazione di nuovi modelli del welfare regionale per lo sviluppo e la qualità dell'offerta dei servizi sociali;
 - h) inquadramento di modelli efficaci e diffusione di buone prassi.
2. L'Osservatorio è composto da:
 - i) quattro rappresentanti della Regione, di cui uno competente in materia di Agricoltura, uno in materia di Servizi Sociali, uno in materia di Servizi Sanitari e uno in materia di Lavoro e Formazione Professionale;
 - j) un rappresentante del Sistema Penitenziario;
 - k) un rappresentante degli Enti locali, designato dall'ANCI regionale;
 - l) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle organizzazioni medesime;
 - m) un rappresentante della Puglia per la rete nazionale fattorie sociali;
 - n) un rappresentante della Puglia per il Forum nazionale dell'agricoltura sociale;
 - o) un rappresentante delle associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro, individuato dal Forum Regionale del Terzo Settore;
 - p) due rappresentanti delle organizzazioni della cooperazione sociale, designato dalle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative.
3. I compiti di segreteria dell'Osservatorio sono svolti dall'Assessorato regionale all'Agricoltura alle Risorse agroalimentari.



10.

4. L'Osservatorio fissa le proprie modalità di funzionamento adottando un regolamento interno.
5. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione dei componenti all'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

Art. 10

(Vigilanza e controllo)

1. I Comuni nel cui territorio sono ubicati gli immobili da utilizzare per l'attività di agricoltura sociale sono addetti al controllo e ai relativi accertamenti per le materie di propria competenza, per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa.
2. Resta ferma la competenza dei soggetti indicati dalla normativa statale e regionale per i controlli in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro.
3. I Comuni, nonché gli altri soggetti titolati dalle norme vigenti, provvedono ai controlli e agli accertamenti di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
4. I rapporti di cui all'articolo 17 della legge 689/1981, redatti dai soggetti indicati al comma 1, sono trasmessi al Servizio regionale del contenzioso amministrativo di ogni capoluogo di provincia per gli adempimenti previsti della stessa legge.
5. I Comuni trasmettono alla struttura regionale competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, relazione sull'attività di controllo svolta nell'anno precedente.
6. L'attività sanzionatoria è rimessa interamente al Comune.
7. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dal Comune, cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981 n.689.

ART. 11

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. L'imprenditore agricolo che esercita attività di agricoltura sociale senza l'iscrizione nell'Elenco di cui all'articolo 3 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 6.000.
2. L'operatore dell'agricoltura sociale che esercita attività di agricoltura sociale senza aver effettuato la Scia di cui all'articolo 5 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 6.000.
3. L'utilizzo del contrassegno in difformità a quanto previsto dall'art. 8 e dal regolamento di cui al comma 6 dell'art. 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000 a un massimo di euro 6.000.
4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 12

(Monitoraggio e valutazione)



11.

1. La Giunta regionale cura il monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge e ne riferisce a cadenza biennale alle competenti Commissioni consiliari permanenti con apposita relazione dove sono riportati in particolare:

- a) il numero delle masserie sociali iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3;
- b) le attività svolte dall'Osservatorio di cui all'articolo 8;
- c) gli interventi di sostegno di cui all'articolo 6 attivati dai vari soggetti e i risultati conseguiti.

ART 13

(Norme transitorie)

1. Con il regolamento di cui al comma 6 dell'art. 2 sono stabilite le modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori dell'agricoltura sociale che alla data di entrata in vigore della presente legge già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, i quali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge.

ART. 14

(Norma finale)

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

DICHIARAZIONE DI NEUTRALITA' FINANZIARIA:

Si dichiara che il presente disegno di legge non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.

